

VERBALE DI ACCORDO

In data 02/07/2020 si sono incontrate, al fine di esperire l'esame congiunto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 148/2015, le Parti:

- la Società CRM SPA, rappresentata da Piero Buccarella, assistito da Fabrizio Boschetti di Confcommercio Cervia;

Le Organizzazioni Sindacali di Categoria Nazionali:

- Filcams CGIL, rappresentata da Barbara Lucchi con delega nazionale;

- Fisascat CISL, rappresentata da Gianluca Bagnolini con delega nazionale;

- Uiltucs UIL, rappresentata da Fabrizio Bontà con delega nazionale;

PREMESSO

- che la Società CRM SPA, con sede legale a Cesena (FC) in via Cervese n. 758 e sede amministrativa a Cervia (RA) in via dell'Industria n. 15, Cod. Fiscale e Partita Iva 03841050408, svolge attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli idrotermosanitari, occupa n. 61 dipendenti ai quali applica il CCNL del Commercio (Confcommercio), ripartiti su unità produttive situate nelle regioni Emilia Romagna (n. 3 dipendenti), Marche (n. 50 dipendenti), Abruzzo (n. 8 dipendenti).

- che La Società ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali di Categoria Nazionali e Territoriali, l'esigenza di ricorrere alla Cassa Integrazione Straordinaria per affrontare la grave crisi che si è generata a seguito della rapida ed imprevista diffusione sul territorio nazionale del contagio da virus Covid-19 e dei provvedimenti adottati dal Governo e dalle Regioni per il contenimento del contagio, che hanno determinato la quasi totale sospensione dell'attività di vendita, avendo disposto la chiusura delle show room, la sospensione dell'attività dei cantieri edili e delle ristrutturazioni, settore verso il quale sono destinate la quasi totalità delle vendite della Società.

- che in data 11/06/2020 la società inoltra al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – la richiesta di esame congiunto;

- che durante la consultazione sindacale e l'esame congiunto la Società rappresentava la situazione di difficoltà economico finanziaria che si è generata a seguito dell'evento Covid-19, che ha costretto alla sospensione e/o riduzione dell'attività e dell'orario di lavoro dei dipendenti, con conseguente ricorso, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla CIG in Deroga nelle Regioni di competenza.

- che l'utilizzo della CIG In Deroga ha contribuito ad affrontare l'emergenza e ad alleviare il drammatico impatto dell'evento Covid-19 sull'attività aziendale e fornire un sostegno economico ai lavoratori sospesi, ma non ha comunque consentito di superare la grave crisi generata dall'inattività per circa tre mesi, dalla mancanza di ricavi per un periodo così lungo, dall'impossibilità di recuperare crediti, dai debiti verso i fornitori da pagare e dai costi fissi che hanno comunque pesato sulla struttura.

- che il mercato idrotermosanitario ha subito un pesante contraccolpo dalla crisi generata da Covid-19, e, a causa delle difficoltà finanziarie e la mancanza di liquidità delle imprese, tale mercato subirà una stagnazione per un periodo medio lungo.

Fabrizio Bontà

- Che la Società stima una perdita di fatturato dal 20 al 30%, con pesanti ripercussioni sulla situazione economico finanziaria, e ritiene improbabile una ripresa prima di 18 - 24 mesi.
- Che per superare la crisi, la Società sostiene che si dovrà adottare un piano di risanamento che preveda, fra l'altro, il contenimento dei costi e la gestione degli esuberi, ricorrendo a sospensioni e/o riduzioni dell'attività lavorativa dei 61 lavoratori occupati, richiedendo l'intervento della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (CIGS), al fine di consentire la sostenibilità futura e cercare di salvaguardare i livelli occupazionali.

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale.

1. Le Parti concordano nell'individuare nella diffusione del virus Covid-19 e nei provvedimenti emanati dal Governo e dalle Regioni per il contenimento del contagio, l'evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, che ha determinato la crisi della società.
2. Le Organizzazioni Sindacali danno atto delle difficoltà economico finanziarie determinate dall'evento Covid-19 e convengono con la Società nella ricerca di soluzioni che possano ridurre l'impatto negativo sull'occupazione e garantire un sostegno economico ai lavoratori.
3. Le Parti, dopo ampia discussione, concordano che, in considerazione dell'attuale situazione aziendale, non è possibile fare ricorso al Contratto di Solidarietà Difensivo, essendo tale strumento non idoneo a supportare la flessione di attività dell'azienda, che richiede anche sospensioni totali del rapporto, condizione non prevista dal contratto di solidarietà.
4. Le Parti concordano sul ricorso alla CIGS per crisi aziendale, causata da evento improvviso ed imprevisto, per un periodo di 12 mesi. La decorrenza del programma di CIGS varierà in funzione della Regione in cui sono situate le unità produttive, come di seguito indicato:
 - a decorrere dal 01/08/2020 per le unità produttive situate nella Regione Marche;
 - a decorrere dal 01/08/2020 per l'unità produttiva situata nella Regione Abruzzo;
 - a decorrere dal 01/09/2020 per l'unità produttiva situata nella Regione Emilia Romagna;
5. Il ricorso alla CIGS coinvolgerà un numero massimo di 61 lavoratori. Le sospensioni e/o riduzioni di orario saranno applicate nelle singole unità operative, con criteri di rotazione, nell'ambito di mansioni fungibili, in base alle esigenze tecniche, organizzative e commerciali, legate al funzionamento efficiente delle filiali, al mantenimento dei rapporti consolidati con la clientela e allo sviluppo commerciale sui territori. Potranno non essere coinvolti o esserlo in misura minore, i lavoratori con profili infungibili, con funzioni di coordinamento, con funzioni commerciali e tecnico commerciali.




Fabrizio Bontà




6. La società anticiperà ai lavoratori in CIGS, alla normale scadenza di paga, l'importo dell'integrazione a carico dell'INPS, con relativo conguaglio contributivo.
 7. I lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di almeno 48 ore.
 8. La Società afferma che il programma di CIGS proposto è finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività aziendale e a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, e l'obiettivo è quello di fare rientrare in azienda, al termine della CIGS, tutti i lavoratori occupati all'inizio del programma.
 9. Le Parti effettueranno incontri di verifica, su richiesta di una delle stesse, al fine di monitorare il complessivo andamento del programma di CIGS.
 10. I contenuti del presente accordo potranno essere esposti ai lavoratori dalle OO.SS., attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle Parti.
- Le Parti danno atto di avere positivamente concluso l'esame congiunto per la richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015.


CRM SPA



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL

